

CHIARIMENTO INTERPRETATIVO SUI
REGIMI FACOLTATIVI DI CERTIFICAZIONE AMMISSIBILI
PER LA SOTTOMISURA 3.1. - PSR 2014-2020

Misura 03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
Sottomisura 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Operazione 3.1.1. Partecipazione a regimi di qualità

4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di sistema e di prodotto (ai sensi delle norme volontarie e di standard privati).

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.

Visti gli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010);

Vista la scheda della sottomisura 3.1. PSR 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015;

Si valutano ammissibili per la misura 3.1 i regimi facoltativi di certificazione volontari di sistema e di prodotto secondo

1. le norme volontarie che definiscono standard di qualità di emanazione pubblico o privata da parte di organismi nazionali, europei o internazionali
2. gli standard privati nel sistema agroalimentare caratterizzati quali varianti delle norme di cui al punto 1. e dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare. Tali standard possono essere quindi riferiti alla salubrità degli alimenti o interessare altri attributi come la sostenibilità ambientale, il benessere animale, il lavoro e le condizioni sociali dei lavoratori, ecc.

In ogni caso, in base agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, sono requisiti fondamentali per l'ammissibilità al sostegno sulla misura del beneficiario e delle sue produzioni:

- che sia un regime di certificazione (e non di autodichiarazione). Deve quindi essere rilasciata una certificazione da un organismo di certificazione indipendente accreditato

(deve quindi essere una attestazione indipendente) concernente prodotti, processi e sistemi.

- L'organismo di certificazione deve essere accreditato in base alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali per i regimi di certificazione dei prodotti e per i regimi di certificazione dei sistemi di gestione (v. punto 6.1. degli orientamenti). Tale accreditamento deve essere valido per il territorio italiano;
- La certificazione deve riguardare prodotti (inclusi i servizi), processi e sistemi di gestione superiori ai requisiti minimi, devono quindi essere prodotti certificati con caratteristiche particolari, diverse da quelle di prodotti simili. Inoltre nei settori in cui esistono delle norme o una legislazione pertinente, le indicazioni devono tener presenti tali norme o tale legislazione ed essere coerenti con queste oltre a farvi riferimento nel disciplinare;
- La certificazione deve prevedere ispezioni regolari indipendenti da parte dell'organismo di certificazione presso i partecipanti al regime, che in caso di verifica di inosservanze o inottemperanze possono anche portare al non rilascio/ritiro del certificato o alla sua revoca.

Si ritengono quindi ammissibili sulla base di quanto sopra indicato i regimi facoltativi di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare e sostenibilità riferiti alle seguenti norme specificate nella scheda della sottomisura 3.1. PSR 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015:

- ISO 9001;
- ISO 14001 – EMAS;
- SA 8000, OHSAS 18001;
- ISO 22000, ISO 22005;
- FSSC 22000;
- BRC;
- IFS;
- GLOBALGAP;
- VIVA;
- DAP;
- Certificazioni internazionali di qualità basate su norme Iso e HACCP (quali ad esempio HALAL);
- indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

I Regimi facoltativi che facciano riferimento ad altre norme non incluse nel suddetto elenco per essere ammissibili al sostegno della misura 3 dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore in base alla documentazione fornita.